

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003821

DATA: 06/03/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI/ PERSONE GIURIDICHE (ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, AGENZIE ED IMPRESE ECC.) INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AI DEGENTI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRESSO LE SEDI DI BOLOGNA, BAGHERIA E ARGENTA (FE).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [08-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003821_2024_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	3A028F72B2F04831156215DA967C793709 3DB587F4D4532F8A7C2693D305D26A
PG0003821_2024_Allegato1.pdf:		AEE106061A958796DE7A8BC87CD48F1C 8897EDE7FAD319519E0C40A7CD32C7D6
PG0003821_2024_Allegato2.pdf:		175E05D46B188AD3C5002B6EBC58FCF3 970E27C4FC6286D42C464D9E7DBFB4A0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI
00000

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI/ PERSONE GIURIDICHE (ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, AGENZIE ED IMPRESE ECC.) INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AI DEGENTI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRESSO LE SEDI DI BOLOGNA, BAGHERIA E ARGENTA (FE).

Premesso che:

Il ricovero rappresenta per la persona e la sua famiglia un periodo di difficoltà, attribuibile non solo alla patologia, sospetta o accertata, ma al distacco dal proprio ambiente sociale e familiare.


Va assicurato al paziente ricoverato il diritto di contrastare il disagio psicologico derivante dalla condizione in cui viene a trovarsi, attraverso la vicinanza di un familiare o persona di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima familiare, umanizzante e rassicurante per il degente e per gli stessi familiari.

Considerato che con deliberazione n. 183 del 23/06/2022 veniva approvato il primo elenco di operatori economici/persone giuridiche (associazioni, cooperative, agenzie ed imprese ecc.) interessate allo svolgimento di attività di assistenza non sanitaria (ANS) ai degenti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, presso la sede di Bologna e Argenta (FE), come previsto dal regolamento approvato con delibera IOR n. n. 86 del 21 / 03/2022

Con il presente avviso questo Istituto intende procedere al rinnovo del summenzionato elenco di operatori economici, persone giuridiche, associazioni, cooperative, agenzie ed imprese, anche individuali, alle quali potranno rivolgersi i pazienti ricoverati e/o loro familiari per ricevere Assistenza non Sanitaria (ANS) durante il periodo della degenza presso i reparti dello IOR della sede di Bologna, della sede del Dipartimento Rizzoli Sicilia (DRS) di Bagheria e dei reparti IOR presso l'Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento, allegato n. 1 alla presente, approvato con deliberazione IOR n. 86 del 21 / 03/2022.

L'Elenco sarà pubblicato sul sito IOR e pubblicizzato tra gli utenti, attraverso apposito materiale informativo. L'elenco degli operatori interessati sarà aggiornato con cadenza annuale a seguito di pubblicazione del bando. **L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.**

**TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ore 12,00 del 30/04/2024**



Le ditte, al fine dell'iscrizione nel citato elenco, devono:

- operare sul territorio della città metropolitana di Bologna o presso la Provincia di Ferrara (o entrambe congiuntamente) o presso la provincia di Palermo;
- essere regolarmente iscritte nei registri della propria rispettiva categoria (es: camera di commercio per le società di persone o di capitale o cooperative e RUNTS per gli enti del terzo settore se enti di volontariato o ONLUS ecc.);
- svolgere attività di assistenza alle persone come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale;
- garantire che il proprio personale sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (allegato n. 1).

Modalità di presentazione della candidatura:


La manifestazione di interesse ai fini dell'iscrizione nel citato Elenco dovrà essere inviata tramite posta PEC all'indirizzo **acquisti@pec.ior.it** entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2024.

Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 36/2023 (allegato 2);
- copia di documento di identità in corso di validità legale rappresentante;
- copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto;
- iscrizione alla camera di commercio (per agenzie e cooperative) o al RUNTS (per enti di volontariato o ONLUS ecc.);
- autocertificazione carichi pendenti: procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
- elenco degli addetti all'assistenza non sanitaria (solo per agenzie, cooperative, associazioni) recante l'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita;
- Copia della polizza assicurativa infortuni sul lavoro e rischi contro terzi.

La manifestazione di interesse dovrà contenere inoltre una dichiarazione esplicitante:

- la regolarità con le norme sanitarie vigenti dei propri soci e/o dipendenti;
- i giorni e le fasce orarie di servizio dei propri operatori e l'eventuale disponibilità di un servizio di emergenza (pronta risposta);
- la rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24 ore di ogni giorno, feriale e festivo, e provvisto di segreteria telefonica;
- i servizi forniti;
- il dettaglio delle tariffe applicate iva inclusa, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali e festive e per l'eventuale servizio di emergenza;
- l'impegno a mantenere le tariffe invariate per almeno 12 mesi;
- l'impegno a vigilare affinché il proprio personale rispetti le regole vigenti all'interno delle strutture di ricovero dell'Istituto in cui si svolgerà l'ANS e l'impegno a effettuare opportune verifiche all'uopo nonché l'impegno ad assumere i conseguenti provvedimenti, ove necessario;



- la presa d'atto e l'accettazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera 86 del 21/03/2022 allegata alla presente manifestazione di interesse.

Le persone giuridiche, associazioni, cooperative, agenzie ed imprese, anche individuali, interessate dovranno specificare nella domanda per quale sede IOR (IOR Bologna – IOR Bagheria, IOR Argenta) sono interessate ad offrire i propri servizi. Sarà possibile presentare la propria candidatura anche per più di una sede o per tutte e tre le sedi congiuntamente.

Si precisa che in caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato o il familiare, e le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto assolutamente privatistico.

Per tale motivo l'Azienda declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.


A disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini
(Dirigente Responsabile

S.S. Gare e Procedure contrattuali)

Responsabile procedimento:
Leonardo Canova



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000086
DATA: 21/03/2022 10:55
OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sull'assistenza aggiuntiva non sanitaria

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- Qualita'
- SAITER - Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Direzione Scientifica (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Accesso ai Servizi (Direzione Amministrativa)
- Patrimonio ed Attivita' Tecniche (Direzione Amministrativa)
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (UO afferenti alla Direzione)
- Dipartimento Patologie Complesse (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Dipartimento Patologie Specialistiche (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Affari Legali e Generali (Direzione Amministrativa)
- Relazioni Sindacali (Direzione Amministrativa)
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia (Istituto Ortopedico Rizzoli)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000086_2022_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola	73D9902CBA6B3C9E92DB094AE8F4E193 EF37F7483103A7D7F76718B648898034



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000086_2022_Allegato1.pdf:

Firmato digitalmente da

Hash

71A5B1E4C24679429ED77D93853FF4949
F8AE1EC24E53B084709A076E6B4D80A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sull'assistenza aggiuntiva non sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata

la delibera di Giunta Regionale n. 1605 del 9 settembre 1997, modificata ed integrata dalla delibera n. 1693 del 23 settembre 1997 con la quale sono state emanate le Linee Guida per la definizione e organizzazione dell'assistenza aggiuntiva non sanitaria nelle aree di degenza;

Preso atto che

- con deliberazione n. 574 del 16 settembre 2004 l'Istituto ha approvato il regolamento per la disciplina dell'assistenza aggiuntiva non sanitaria presso i reparti di degenza dell'Istituto;
- con nota prot. AVEC n. 40 del 11/12/2019 è stato formalizzato il "Gruppo di lavoro AVEC Assistenza non sanitaria", composto da rappresentanti della componente infermieristica e di quella amministrativa di tutte le Aziende di AVEC e coordinato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- con nota PG 0016970 del 9 dicembre 2020 il Direttore Sanitario dell'Istituto ha inviato alle Aziende sanitarie AVEC le Linee di indirizzo "Regolamenti aziendali in tema di assistenza non sanitaria", elaborate del suddetto Gruppo di lavoro.

Rilevata

l'esigenza dell'Istituto di aggiornare la precedente regolamentazione interna, anche alla luce delle modifiche intervenute a seguito delle Linee di indirizzo AVEC.


Dato atto che

l'allegato regolamento è stato presentato in data 10 gennaio 2022 al Collegio di Direzione e in data 17 febbraio 2022 al Consiglio di Indirizzo e Verifica

Delibera

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate,

- di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'assistenza non sanitaria all'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato 1);
- di stabilire che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il precedente di cui alla deliberazione IOR n. 574 del 16 settembre 2004 a far data dalla formalizzazione dell'elenco dei




fornitori di assistenza non sanitaria, predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento stesso;

- di dare mandato alla SS Gare e procedure contrattuali di attivare le procedure finalizzate alla predisposizione dell'elenco sopra richiamato;
- di dare mandato alla Direzione Sanitaria e al Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione di assicurare la diffusione e la corretta applicazione del Regolamento, anche mediante la predisposizione di apposite informative.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Elisa Porcu



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA NON SANITARIA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento intende disciplinare le corrette modalità di assistenza non sanitaria (ANS), compatibilmente con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti nel periodo di riferimento, da parte di persone autorizzate e al di fuori degli orari di apertura al pubblico, in favore delle persone ricoverate presso le sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR).

Per ANS si intende l'insieme di tutte quelle attività prestate alle persone degenti come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale.

Non è considerata prestazione di ANS la visita ai congiunti, amici o conoscenti effettuata durante gli orari di visita previsti dall'organizzazione dell'Ente.

Sono esclusi dalla possibilità di poter fruire di prestazioni di ANS i pazienti ricoverati presso la Rianimazione/Terapia Intensiva.

In caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato e il familiare, la persona di fiducia, le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto assolutamente privatistico. Per tale motivo l'Azienda declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.

Il ricorso a prestazioni di ANS è totalmente a carico del paziente e/o del suo nucleo familiare.

Art. 2 - Soggetti richiedenti Assistenza Non Sanitaria e loro registrazione


Chi può richiedere l'autorizzazione: il paziente o il familiare in caso di minore o paziente non in grado di intendere o volere. I ricoverati e i loro familiari scelgono autonomamente i soggetti ai quali rivolgersi per usufruire di prestazioni di assistenza non sanitaria, fermo restando che la libera scelta del paziente o chi per lui non può interferire con l'organizzazione del reparto.

Chi può essere autorizzato: familiari, parenti o persone di loro fiducia; associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate dallo IOR, nonché imprese individuali. Il permesso autorizza la presenza di una sola persona per volta al letto del paziente. Le persone autorizzate a prestare ANS forniscono il loro contributo sulla base delle esigenze manifestate dai pazienti o dai loro familiari, limitando comunque la loro attività a quanto concordato ed autorizzato dal personale sanitario dell'Unità Operativa.

Come deve essere richiesta l'autorizzazione: deve essere fatta richiesta al/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a, che compila il modulo dedicato (allegato 2).

Chi rilascia l'autorizzazione: il/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a, che firma il modulo e lo archivia in cartella clinica.

Trasferimenti interni di reparto: in caso di trasferimento del paziente da un reparto ad un altro dell'Istituto, il paziente, qualora intenda continuare ad avvalersi di ANS, dovrà avanzare di nuovo la richiesta presso il reparto accogliente.



Art. 3 - Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria

Possono prestare Assistenza Non Sanitaria alle persone ricoverate:

- familiari, parenti o persone di loro fiducia;
- associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate dall'azienda sanitaria (si veda art. 6), nonché imprese individuali.

Le persone autorizzate a prestare ANS forniscono il loro contributo sulla base delle esigenze manifestate dai pazienti, o dai loro familiari, limitando comunque la loro attività a quanto concordato ed autorizzato dal personale sanitario dell'Unità Operativa.

Coloro che prestano attività di ANS presso le sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli devono svolgere i loro compiti attenendosi a quanto previsto dal presente regolamento ed astenendosi in ogni modo da qualsiasi tipo di intervento propriamente medico e/o assistenziale.

In particolare, la persona delegata a svolgere attività di ANS dovrà osservare quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Qualora venissero svolte attività rientranti in quest'ultima ipotesi, la persona che presta ANS ne risponderà direttamente sia nei confronti dell'Istituto sia nei confronti di terzi.

Art. 4 - Strumenti identificativi

La persona autorizzata dal/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a deve indossare in modo visibile un cartellino di riconoscimento recante logo, nome e cognome, fotografia dell'operatore, fornito dall'associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale autorizzata dallo IOR.

Qualora la persona autorizzata (sia come associazione, cooperativa, agenzia e impresa, sia come familiare, parente o persona di fiducia del paziente o suo caregiver) non ne fosse provvista, il personale del reparto provvederà a fornire cartellino identificativo messo a disposizione dall'Istituto.

Art. 5 - Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria e informazioni per l'utenza


L'Istituto, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), si impegna a mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti collettivi e dei professionisti erogatori di prestazioni di ANS, accreditati secondo i criteri precisati all'art. 6.

Tale elenco deve contenere:

- la ragione sociale dei soggetti collettivi e nome/cognome se singoli professionisti;
- le modalità per essere contattati da parte dei pazienti che intendono avvalersi di ANS;
- le tariffe applicate, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali e festive;
- l'eventuale disponibilità di un servizio di emergenza (pronta risposta) e relativi costi;
- la rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24 ore di ogni giorno, feriale e festivo, provvisto di segreteria telefonica.

L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.

Detto elenco deve essere disponibile, per la consultazione da parte dei pazienti, presso tutte le guardiole di reparto, la portineria dell'ospedale e, per la sede di Bologna, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. È inoltre pubblicato sul sito internet aziendale.



Il cittadino ricoverato, qualora rilevi incongruità o inadempienze da parte dei soggetti iscritti nell'elenco, è invitato a informarne immediatamente l'URP dell'Istituto per i provvedimenti conseguenti.

Il cittadino potrà comunque individuare e richiedere le prestazioni di ANS da parte di soggetti diversi rispetto a quelli riportati nell'elenco che, comunque, dovranno rispettare le previsioni loro applicabili del presente regolamento. In tal caso ogni problematica che dovesse insorgere tra il paziente e il soggetto erogante ANS dovrà essere risolta dagli stessi, senza alcun coinvolgimento dell'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 6 - Registrazione dei soggetti erogatori di ANS


Con cadenza annuale, lo IOR pubblica un avviso di manifestazione d'interesse all'iscrizione nell'elenco delle persone giuridiche (associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate, nonché imprese individuali) da abilitare all'accesso presso lo IOR e sue sedi.

Al fine dell'inserimento nell'elenco ANS le persone giuridiche interessate devono:

- essere regolarmente iscritte nei registri della propria rispettiva categoria (camera di commercio per le società di persone o di capitale o cooperative e nell'elenco degli enti del terzo settore se enti di volontariato o ONLUS, ecc.);
- svolgere attività di assistenza alle persone come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale;
- garantire che il proprio personale sia in regola con le norme sanitarie vigenti;
- garantire che il proprio personale posseda la cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti normative.

Tali soggetti devono quindi presentare la propria candidatura inviando una PEC a tecnico patrimonio@pec.ior.it corredata dei seguenti documenti:

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. una copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto;
4. iscrizione alla Camera di commercio (per agenzie e cooperative) o al Registro regionale del Terzo Settore (per associazioni);
5. autocertificazione carichi pendenti: procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
6. elenco degli addetti all'assistenza non sanitaria (solo per agenzie, cooperative, associazioni) recante l'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita;
7. una dichiarazione che i propri soci e/o dipendenti sono in regola con le norme sanitarie vigenti;
8. una copia della polizza assicurativa a tutela sia per gli infortuni sul lavoro che per i rischi contro terzi;
9. una dichiarazione esplicitante i giorni e le fasce orarie di servizio dei propri operatori e l'eventuale disponibilità ad un servizio di emergenza (pronta risposta);
10. una dichiarazione di rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24h di ogni giorno, feriale e festivo, e provvisto di segreteria telefonica;
11. una dichiarazione esplicativa dei servizi forniti;



12. una dichiarazione dettagliata delle tariffe applicate, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali, festive e per l'eventuale servizio di emergenza.
13. una dichiarazione che il personale di propria competenza rispetterà le regole vigenti all'interno delle strutture di ricovero dell'Istituto in cui svolgerà ANS e che si impegnerà a fare le opportune relative verifiche e, qualora si evidenziasse necessario, ad assumere i conseguenti provvedimenti;
14. una dichiarazione di presa d'atto ed accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'elenco, debitamente pubblicato, sarà aggiornato con cadenza trimestrale su istanza di eventuali nuovi richiedenti al di fuori del periodo di vigente della manifestazione di interesse. L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.

Si precisa che in caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato o il familiare, e le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto assolutamente privatistico. Per tale motivo l'Azienda declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.

Viene esclusa qualsiasi responsabilità diretta dell'Istituto nel caso di dichiarazioni mendaci prodotte dai soggetti medesimi.

Art. 7 – Verifiche e controlli

Il/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a può effettuare in ogni momento verifiche e controlli di conformità sulla presenza di operatori addetti all'ANS e, nel caso rilevi delle incongruenze, dovrà segnalarlo alla Direzione Sanitaria e al Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 8 - Sanzioni


L'Amministrazione dell'Istituto si riserva di cancellare dall'elenco per l'ANS i soggetti collettivi e/o i singoli professionisti che:

- abbiano svolto propaganda o divulgato forme pubblicitarie all'interno della struttura ospedaliera diverse dall'elenco formale curato dall'Istituto;
- non abbiano rispettato, in tutto o in parte, quanto dichiarato nella documentazione presentata ai fini del proprio inserimento nell'elenco;
- non abbiano rispettato quanto previsto nel presente regolamento;
- durante l'erogazione di ANS, abbiano svolto attività non di pertinenza.

In caso di riscontro di eventi/comportamenti di particolare gravità, l'Amministrazione dell'Istituto si riserva di informarne l'Autorità giudiziaria.

Art. 9 - Obblighi per il personale dipendente

Al personale IOR è vietato:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- fornire ai pazienti, o loro familiari, i nominativi di soggetti che svolgono ANS, nonché richiedere ai ricoverati o ai loro familiari la presenza di persone che forniscano tale assistenza;
- rendersi disponibili a fornire ANS a titolo oneroso;
- richiedere ai soggetti erogatori di ANS di svolgere funzioni di competenza del personale sanitario infermieristico o di supporto.

Il personale sanitario è tenuto a segnalare tempestivamente fatti o comportamenti, adottati dai soggetti erogatori di ANS, non conformi a quanto espressamente indicato nei regolamenti.

Art. 10 - Norme finali


Non rientrando tra le competenze del Servizio Sanitario gli accertamenti sulle materie di seguito elencate, è onere specifico di ogni associazione di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa, l'osservanza in particolare:

- dell'assoggettamento al regime fiscale delle prestazioni erogate;
- della regolarità del rapporto di lavoro dei propri collaboratori;
- dell'assoggettamento della retribuzione dei propri collaboratori ai regimi contrattuali vigenti;
- del possesso delle certificazioni di regolare soggiorno sul territorio italiano da parte dei propri collaboratori stranieri.

L'accertamento da parte degli organi preposti di violazioni delle norme di settore comporta la revoca automatica dell'autorizzazione e l'esclusione permanente dell'associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale della possibilità di essere autorizzato allo svolgimento di assistenza non sanitaria all'interno delle sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Art. 11 - Norma di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di legge e/o disposizioni regolamentari vigenti in materia.



Allegato 1 - Norme comportamentali

Il soggetto erogatore di assistenza non sanitaria deve attenersi alle seguenti norme comportamentali:


- comunicare ad ogni suo accesso la propria presenza all'interno del reparto al/la Coordinatore/trice infermieristico/a o, in sua assenza, all'infermiere responsabile;
- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza all'interno della U.O.;
- non interferire nelle funzioni e nelle attività del personale della U.O., né sostituirsi ad esso;
- nel caso di appartenenti a soggetti collettivi o di singoli professionisti, l'operatore dovrà essere dotato e tenere in mostra un cartellino di riconoscimento recante: fotografia, nome e cognome, eventuale denominazione del soggetto collettivo di appartenenza;
- richiedere l'intervento del personale sanitario per qualsiasi esigenza o necessità assistenziale che si abbia a verificare, ivi comprese le manovre di posizionamento del paziente;
- non praticare nessuna manovra sanitaria (es.: somministrazione di farmaci, medicazioni, sostituzione di fleboclisi, ecc.);
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O., e comunque tale da non comportare disagio;
- non divulgare in nessun modo e mantenere riservate tutte le informazioni sullo stato di salute dei degenti assistiti o presenti nella U.O. di cui si venga a conoscenza in occasione della permanenza presso la struttura sanitaria (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018);
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- non indossare indumenti protettivi che possano essere confusi con quelli di altri operatori dell'Ente;
- garantire il cambio dell'assistenza non sanitaria nel rispetto degli orari di accesso indicati dalla struttura;
- allontanarsi dalle stanze nel corso delle visite mediche, quando vengano eseguiti interventi di carattere sanitario o venga comunque richiesto dal personale;
- accedere solo alla camera ed ai servizi di pertinenza del degente;
- non introdurre nella stanza di degenza oggetti che possano ostacolare il regolare funzionamento dell'attività o creare rischio di pericolo per sé e/o per terzi;
- non utilizzare sedie reclinabili, poltrone o letti liberi dei degenti durante l'attività; non utilizzare materiali e/o presidi dell'azienda;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti nell'U.O.;
- attenersi alla regolamentazione dell'Ente sul divieto di fumo;
- non fare pubblicità, diretta e/o indiretta, presso altri parenti o degenti (per pubblicità si intende anche la diffusione di locandine e opuscoli) né applicare adesivi su qualsiasi superficie interna e/o esterna della struttura;
- osservare il segreto più rigoroso su quanto possa venire a sua conoscenza in occasione di servizi di ANS, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute dei pazienti, gli esami diagnostici e le cure loro prestate.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE PER ASSISTENZA NON SANITARIA

*Spazio per etichetta
barcode del paziente*

Reparto di degenza

Io sottoscritto

- Paziente
- Genitore
- Familiare

richiedo autorizzazione per:

- me medesimo
- il

paziente:

di assistenza non sanitaria da parte di:


- Familiare
- Associazione/Cooperativa
- Libero
professionista

dal al

Firma del
richiedente:

Data di autorizzazione:

Firma del/la Coordinatore/trice
infermieristico/a:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



(Il presente modulo, allegato del Regolamento aziendale per la disciplina dell'ANS, deve essere archiviato nella cartella clinica del paziente)

**MODELLO DICHIARAZIONI EX ART. 94,95 E 98 DEL D.LGS 36/2023
E AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, D. LGS. 165/2001**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____
residente in _____
via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta _____
con sede a _____
c.f. _____ P.iva _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

DICHIARA

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ovvero che nei propri confronti e, nei limiti di quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 94 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 94 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- a) operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del requisito stesso;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato Articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedura concorsuali;
- e) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 94 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (cfr. Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 95 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di Appalto o concessione elencante nell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

di non essersi reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità nè ricorre nelle fattispecie di cui all'art. 98 del D. Lgs 36/2023;

- al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*):

Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data: _____.

Cognome e Nome

_____.